Sintesi C-153/21 - 1

Causa C-153/21

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

5 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Tribunal administratif (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

1° marzo 2021

Ricorrenti:

Α

В

C, legalmente rappresentato dai genitori

Resistente:

Ministre de l'Immigration et de l'Asile

Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg (Tribunale amministrativo del Granducato di Lussemburgo)

Seconda Sezione

SENTENZA

I. Oggetto del procedimento principale

Il sig. A e la sig.ra B proponevano un ricorso di annullamento avverso una decisione adottata l'8 dicembre 2020 dal ministre de l'Immigration et de l'Asile (ministro per l'Immigrazione e l'Asilo, Lussemburgo; in prosieguo: il «ministro») con cui veniva dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale a favore del loro figlio minore C e veniva ordinato loro di lasciare il territorio.

II. In diritto

1. Diritto internazionale e diritto dell'Unione

2 L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dal titolo «Diritti del minore», così dispone:

«(…)

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(...)».

- 3 La direttiva 2011/95/UE ¹ stabilisce, all'articolo 23, quanto segue:
 - «1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.
 - 2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

(...)».

4 L'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE ² così dispone:

«Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

- a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale; (...)».
- 5 Il regolamento (UE) n. 604/2013 ³ (in prosieguo, anche: il «regolamento Dublino III») dispone, all'articolo 21, paragrafo 1, quanto segue:
 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).
 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

(...)».

6 Le parti invocano infine altresì l'articolo 3 della CEDU e la direttiva 2008/115/CE ⁴.

2. Diritto nazionale

La loi du 18 décembre 2015 relative à la protezione internazionale et à la protection temporaire (legge del 18 dicembre 2015 sulla protezione internazionale e sulla protezione temporanea, Mémorial A255 del 28 dicembre 2015) (in prosieguo: la «legge del 18 dicembre 2015») così dispone:

«Articolo 5:

Il minore non emancipato può presentare una domanda di protezione internazionale tramite i propri genitori o un qualsiasi altro familiare adulto, tramite un qualsiasi altro adulto che esercita l'autorità genitoriale su di lui oppure tramite un amministratore ad hoc».

«Articolo 28:

(...)

- 2. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata in applicazione del paragrafo (1), il ministro può adottare una decisione di inammissibilità, senza verificare se siano soddisfatte le condizioni per la concessione della protezione internazionale, nei seguenti casi:
- a) un altro Stato membro dell'Unione europea ha concesso la protezione internazionale; (...)».

III. Fatti e procedimento

- 8 Il 16 novembre 2018 il sig. A e la sig.ra B, cittadini siriani, ottenevano in Grecia lo status di beneficiari di protezione internazionale per sé e per i propri figli
 - di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 182, pag. 31).
 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

- minori. Il 17 dicembre 2019 essi presentavano una domanda di protezione internazionale nel Granducato di Lussemburgo per sé e per i propri figli minori. Il 27 gennaio 2020 presentavano una domanda di protezione internazionale per il figlio C, nato nel frattempo nel Granducato di Lussemburgo.
- 9 L'11 febbraio 2020 le autorità lussemburghesi chiedevano alle autorità greche la riammissione del sig. A, della sig.ra B e dei loro figli minori in forza della direttiva 2008/115/CE, domanda accolta dalle autorità greche il 12 febbraio 2020.
- 10 Con decisione del 13 febbraio 2020, il ministro dichiarava le domande di protezione internazionale inammissibili sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015, poiché i ricorrenti beneficiavano dello status di rifugiati in Grecia, e ordinava loro di lasciare il territorio.
- 11 Il 4 marzo 2020 i ricorrenti presentavano un ricorso di annullamento della decisione del 13 febbraio 2020.
- 12 Con sentenza del 3 agosto 2020, il Tribunal administratif (tribunale amministrativo) respingeva il ricorso di cui trattasi, fatta eccezione per la parte riguardante il minore C. Detta sentenza è motivata, in particolare, come segue:
 - «(...) dal fascicolo amministrativo non emergono elementi indicanti che, alla data dell'adozione della decisione da parte del ministro, vale a dire il 13 febbraio 2020, le autorità greche avessero concesso lo status di rifugiato al minore [C]. Infatti, nella loro comunicazione a mezzo posta elettronica del 12 febbraio 2020, le autorità greche indicano, per l'appunto, di ammettere sul proprio territorio tutti i membri della famiglia (...) sul[la] base dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE e giustificano tale accettazione da parte loro alla luce del fatto che i familiari "1-7", vale a dire tutti i membri della famiglia (...) fatta eccezione per [il minore C] - ottavo dell'elenco -, hanno ottenuto lo status di rifugiati. Inoltre, nella sua memoria di replica il delegato del governo osserva espressamente che il minore [C] non beneficerebbe ancora in maniera ufficiale dello status di rifugiato e che, in caso di ritorno in Grecia, detto status gli sarebbe concesso solo a fronte dell'espletamento di una serie di adempimenti amministrativi a tal fine necessari. Pertanto, il minore [C] deve essere considerato non come beneficiario, ma come richiedente protezione internazionale, dal momento che lo Stato non fornirebbe peraltro alcuna base giuridica a supporto delle sue affermazioni secondo cui il minore si vedrebbe attribuire automaticamente lo status di rifugiato in caso di ottenimento di detto status da parte dei suoi genitori. (...) la decisione controversa, nella parte in cui riguarda [il minore C], deve essere annullata (...)».
 - Il Tribunal administratif (tribunale amministrativo) respingeva gli altri motivi dedotti dai richiedenti con i quali questi ultimi facevano valere difficoltà di carattere materiale e medico e il rischio di essere sottoposti in Grecia a condizioni di vita assimilabili a un trattamento inumano o degradante.
- 13 Il 27 agosto 2020 le autorità greche confermavano che gli otto membri della famiglia sarebbero stati riammessi nel territorio greco e che, al suo arrivo e dopo

essere stato registrato, al minore C sarebbe stato riconosciuto un titolo di soggiorno equivalente a quello degli altri familiari e avrebbe potuto godere dei medesimi vantaggi accordati ai beneficiari di protezione internazionale in Grecia.

La lettera delle autorità greche è così formulata:

«As already mentioned in your email, the competent national authorities have conceded in readmitting the ... family of Syrian nationals (all 8 members), according to art. 6 of Directive 2008/15/EC, on the grounds that all family members, with the exception of the minor [C], born in Luxemburg on ..., were granted refugee status by the Greek Asylum Authorities and provided with residence permits valid from ... to ...

With reference in particular to the [latter], [C], we would like to inform you that as family member of beneficiary of international protection, he shall receive, upon the arrival of the family to Greece, at the request of his parents and the production of the child's birth certificate, a residence permit with the duration of the validity of the permit of the beneficiary, and shall be entitled to all the benefits referred to in Articles 24 to 35 of the Directive 2011/95/EU, in line with the national legal framework (...)».

- 14 Con decisione dell'8 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ministro dichiarava la domanda di protezione internazionale del minore C inammissibile, poiché egli beneficerebbe dello status di rifugiato in Grecia. I motivi alla base di detta decisione sono così illustrati:
 - «(...) occorre ricordare che, con decisione ministeriale del 13 febbraio 2020, le domande di protezione internazionale riguardanti l'intera famiglia sono state dichiarate inammissibili in virtù del fatto che beneficiate di protezione internazionale in Grecia.

(...)

Posto che il Tribunale amministrativo ha deciso di annullare unicamente la parte della decisione ministeriale riguardante vostro figlio [C], si deve sottolineare che la decisione di inammissibilità pronunciata nel quadro delle domande di protezione internazionale proposte dagli altri sette membri della vostra famiglia è passata in giudicato ed è ad oggi esecutiva.

Ricordiamo tuttavia che, in data 12 febbraio 2020, le autorità greche avevano confermato una prima volta alle autorità lussemburghesi che avrebbero rilasciato a vostro figlio un permesso di soggiorno al vostro ritorno in Grecia.

Per quanto attiene a vostro figlio nato in Lussemburgo, il 27 agosto 2020 (...) le autorità greche hanno (...) precisato che gli sarà rilasciato un titolo di soggiorno equivalente a quelli in vostro possesso e che egli beneficerà di tutti i vantaggi legati allo status di rifugiato in Grecia, conformemente agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95/UE.

Infine, il 4 novembre 2020, nel quadro di una richiesta di presa in carico sulla base del regolamento Dublino III diretta alle autorità greche e riguardante unicamente vostro figlio [C], queste ultime hanno nuovamente confermato che, dopo il vostro arrivo in Grecia, [C] beneficerà di tutti i diritti legati allo status di rifugiato su semplice richiesta dei suoi genitori. La Grecia ha peraltro respinto la sua ripresa in carico sulla base del regolamento Dublino III dal momento che voi beneficiate già dello status di rifugiato e [che la riammissione] in Grecia per l'intera famiglia, compreso [C], è già stata concessa.

[Pertanto, in forza dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015], la domanda di protezione internazionale a favore di vostro figlio [C] è anch'essa inammissibile (...).

A ciò si aggiunge che, evidentemente, è nell'interesse superiore del minore, e quindi di [C], vivere e crescere presso i suoi genitori e più precisamente preservare a suo vantaggio l'unità familiare. Orbene, voi siete giustamente tenuti a lasciare il territorio verso la Grecia ed è chiaramente interesse di [C] restare con i propri genitori ed accompagnarvi nel quadro del vostro allontanamento verso la Grecia, tanto più che le autorità greche gli hanno garantito in maniera formale ed esplicita che godrà dei diritti collegati allo status di beneficiario di protezione internazionale.

Infine, occorre osservare che dagli elementi in nostro possesso non risulta che voi o vostro figlio avrete motivo di temere un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(...)».

15 Il 28 dicembre 2020 i ricorrenti hanno presentato al Tribunal administratif (tribunale amministrativo) un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione.

IV. Discussione

1. Argomenti dedotti dai ricorrenti

I ricorrenti affermano di essere siriani di etnia curda. In Grecia essi non avrebbero trovato la protezione e la sicurezza che cercavano. Come richiedenti protezione internazionale si sarebbero trovati in condizioni alloggiative oltremodo rudimentali e con l'ottenimento di detto status avrebbero perso ogni diritto a un alloggio. Essi avrebbero vissuto in una condizione di deprivazione tale da dover rovistare nei rifiuti dei ristoranti alla ricerca di cibo. I loro figli non avrebbero frequentato la scuola. Sarebbero stati oggetto di aggressioni a causa della loro appartenenza all'etnia curda. Quando è stato diagnosticato un cancro al figlio [D], sarebbero stati costretti a portarlo in un ospedale a 350 chilometri dal loro domicilio. Nel corso dei trattamenti cui il loro bambino era stato sottoposto, della

durata di svariati mesi, avrebbero dovuto dormire nei parchi e presso conoscenti. Dopo aver passato mesi a sperare nell'assegnazione di una nuova sistemazione, temendo di dover vivere in strada e considerato lo stato di gravidanza della sig.ra B, i ricorrenti avrebbero deciso di venire in Lussemburgo. Al suo arrivo in Lussemburgo, il figlio [D] sarebbe stato curato, avrebbe poi beneficiato di un follow-up oncologico e sarebbe in remissione.

- 17 In diritto, i ricorrenti eccepiscono la violazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015, che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Il caso del loro figlio C non ricadrebbe nel campo di applicazione di detta disposizione, che troverebbe applicazione unicamente nell'ipotesi che la persona interessata abbia ottenuto la protezione internazionale. In più, non vi sarebbe prova alcuna che una siffatta protezione gli sarà concessa al suo arrivo in Grecia, posto che la concessione di un titolo di soggiorno sarebbe subordinata all'espletamento, da parte loro, di una serie di adempimenti. Inoltre, anche supponendo che essi soddisfino gli adempimenti necessari, le autorità greche non si sarebbero impegnate espressamente a concedere lo status, ma avrebbero unicamente indicato la possibilità di poter godere dei diritti intrinseci allo status di beneficiario di protezione internazionale. Infine, allontanare C verso la Grecia significherebbe privare di ogni effetto utile i diritti derivanti dalla sua qualità di richiedente protezione internazionale, in particolare, il diritto a un esame individuale della sua domanda.
- La decisione impugnata violerebbe poi l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, poiché il ministro avrebbe dovuto esaminare il rinvio del minore C sulla base di detto regolamento, dal momento che, in Grecia, egli non beneficerebbe di protezione internazionale, ma sarebbe considerato unicamente come richiedente una siffatta protezione.
- I ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta, in quanto la Grecia sarebbe «l'esempio paradigmatico di carenze sistematiche». A questo riguardo, essi invocano la sentenza del 21 gennaio 2011, M. S. S. c. Belgio e Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609), in cui la Corte EDU avrebbe stabilito che le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Grecia costituivano trattamenti contrari all'articolo 3 della CEDU e all'articolo 4 della Carta. A tal riguardo, essi invocano altresì le sentenze della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219) e Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218).
- 20 Inoltre, la decisione impugnata violerebbe le disposizioni dell'articolo 24 della Carta. Sarebbe nell'interesse superiore di C che la sua domanda fosse esaminata in Lussemburgo. Il ministro non giustificherebbe la proporzionalità della sua decisione. Nella sentenza del 21 dicembre 2001, Şen c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2001:1221JUD003146596), la Corte EDU ha stabilito che tre fattori dovrebbero essere presi in considerazione per ponderare gli interessi pubblici e l'interesse superiore del minore: l'età dal fanciullo, la situazione nel paese

d'origine e il grado di dipendenza rispetto ai suoi genitori. Detta Corte avrebbe precisato tale approccio nella sentenza del 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi (CE:ECHR:2014:1003JUD001273810). Sarebbe nell'interesse superiore di C restare in Lussemburgo con la sua famiglia. A tal riguardo, i ricorrenti invocano la vulnerabilità degli altri famigliari, i traumi che un cambiamento d'ambiente potrebbe causare ai loro figli e la condizione di deprivazione materiale cui tutta la famiglia sarebbe esposta in Grecia. I ricorrenti fanno infine valere il rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta che il loro stesso allontanamento comporterebbe. Essi invocano al riguardo anche la sentenza del 16 febbraio 2017, C. K. e a. (C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 68), in cui la Corte ha stabilito che la sofferenza dovuta ad una malattia naturalmente sopravvenuta, fisica o mentale, può ricadere nella portata dell'articolo 3 della CEDU se è o rischia di essere esacerbata da un trattamento per il quale le autorità possono essere ritenute competenti.

- 21 Infine, occorrerebbe sottoporre alla Corte delle questioni pregiudiziali la cui formulazione potrebbe essere la seguente:
 - «1. Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva 2013/32/UE] consenta a uno Stato membro di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in virtù del fatto che un altro Stato membro gli garantisce che concederà alla persona interessata un permesso di soggiorno e i diritti riconosciuti dagli articoli da 24 a 35 della [direttiva 2011/95/UE] a condizione che detta persona adempia le formalità necessarie.
 - 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la decisione di applicare o disapplicare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE a un minore debba, o almeno possa, essere annullata sulla base del diritto internazionale in materia di diritti dei minori, segnatamente, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e della giurisprudenza del Comitato sui diritti del fanciullo».

2. Argomenti dedotti dal ministro

Il ministro chiede il rigetto del ricorso. Innanzitutto, la decisione impugnata sarebbe fondata sull'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015. Tale disposizione non andrebbe disapplicata per il solo fatto che il minore C non è ancora ufficialmente beneficiario di protezione internazionale in Grecia, protezione che le autorità greche sarebbero state semplicemente impossibilitate a concedergli a causa della sua presenza nel territorio lussemburghese. Inoltre, le autorità greche e lussemburghesi avrebbero debitamente tenuto conto dell'interesse superiore del minore. Posto che il sig. A e la sig.ra B sono beneficiari di protezione internazionale in Grecia, i loro figli, anche se nati dopo la concessione di detto status, beneficerebbero de facto della medesima protezione. Infatti, le autorità greche avrebbero espressamente riconosciuto che C non sarebbe un richiedente protezione internazionale, bensì un beneficiario di una tale protezione, dovendo i suoi genitori semplicemente

regolarizzare la sua posizione amministrativa. Le autorità greche avrebbero respinto la domanda di presa in carico del minore C presentata dalle autorità lussemburghesi sulla base del regolamento Dublino III in quanto il minore dovrebbe essere considerato come beneficiario di protezione internazionale. Il ministro rinvia, a questo riguardo, alle comunicazioni a mezzo posta elettronica delle autorità greche del 4 novembre 2020 e del 27 agosto 2020. In quest'ultima comunicazione, dette autorità fanno riferimento ai diritti riconosciuti a un beneficiario di protezione internazionale e alle disposizioni della direttiva 2011/95, il che dimostrerebbe che esse considerano C come beneficiario di protezione internazionale.

- In secondo luogo, il ministro avrebbe del tutto correttamente adottato una prima decisione per l'intera famiglia per evitare la violazione del principio dell'interesse superiore del minore. L'interesse di C non sarebbe quello di restare nel territorio del Lussemburgo, bensì quello di accompagnare la sua famiglia in Grecia, dove tutti gli altri familiari beneficiano di protezione internazionale. La giurisprudenza nazionale confermerebbe che l'esito della domanda di protezione internazionale di un minore, anche se nato in Lussemburgo, dipende da quello della domanda dei suoi genitori.
- Quanto al motivo vertente sulla violazione dell'articolo 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta, il ministro rinvia alla sentenza del Tribunal administratif (tribunale amministrativo) del 3 agosto 2020, in cui è stato stabilito che, in caso di ritorno in Grecia, i ricorrenti non rischierebbero di subire trattamenti contrari a tali disposizioni. Nessun argomento serio consentirebbe di ritenere che il minore C sia personalmente esposto al rischio di trattamenti siffatti.

V. Analisi del giudice del rinvio

- La seconda questione proposta dai ricorrenti è, in sostanza, finalizzata a chiedere se, nel caso di specie, una decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale sia conforme all'articolo 24 della Carta, che sancisce il principio dell'interesse superiore del minore nel diritto dell'Unione.
- Il tribunale richiama la propria sentenza del 3 agosto 2020 con cui ha stabilito che, alla data della decisione ministeriale del 13 febbraio 2020, nulla dimostrava che le autorità greche avessero conferito al minore C lo status di rifugiato né che un minore avrebbe automaticamente diritto a vedersi riconoscere tale status con l'ottenimento di esso da parte dei suoi genitori.
- Nella sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801, punto 68), la Corte ha così statuito: «Si deve rilevare che la direttiva 2011/95 non prevede una siffatta estensione dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari della persona alla quale tale status è concesso. Infatti, dall'articolo 23 di tale direttiva deriva che quest'ultima si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che i familiari, nel significato contemplato all'articolo 2, lettera j), di detta direttiva, del beneficiario

di un siffatto status, se non soddisfano individualmente le condizioni per il riconoscimento del medesimo status, possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l'accesso al lavoro o all'istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell'unità del nucleo familiare».

- Ne consegue che i familiari di un beneficiario di protezione internazionale non ottengono automaticamente il medesimo status, benché, in pratica, abbiano accesso ai medesimi vantaggi del titolare di detta protezione.
- 29 Nella loro missiva del 27 agosto 2020, le autorità greche ammettono che il minore C non è beneficiario di protezione internazionale nel loro paese e dichiarano che egli potrà godere di un titolo di soggiorno e dei vantaggi di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95, a condizione che i suoi genitori ne facciano domanda e forniscano un certificato di nascita del loro figlio.
- Inoltre, nulla indica che il diritto greco preveda la concessione automatica dello status di rifugiato ai figli minorenni dei beneficiari di protezione internazionale. Le autorità greche si limitano a precisare che il minore C potrà godere dei medesimi vantaggi accordati ai suoi genitori, senza affermare espressamente che gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato.
- Così, in base a un'applicazione restrittiva dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015, il ministro non potrebbe adottare la decisione impugnata. Infatti, le autorità greche non hanno concesso al minore C lo status di rifugiato e dalla lettura della loro comunicazione del 27 agosto 2020 emerge che esse non intendono riconoscergli un siffatto status al suo arrivo nel loro territorio. Esse si riferiscono infatti unicamente ai vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.
- Nella causa Bundesrepublik Deutschland (C-720/20), la quarta questione pregiudiziale sottoposta alla Corte è formulata come segue: «(...) se una decisione di inammissibilità ai sensì dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE possa essere adottata in via analogica nei confronti di un minore che ha presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro anche qualora a beneficiare della protezione internazionale in un altro Stato membro sia non il minore stesso, bensì i suoi genitori».
- Diversamente dalle autorità tedesche che, nell'ambito di detta causa, hanno adottato una decisione sulla base del regolamento Dublino III, nella presente controversia le autorità lussemburghesi hanno adottato la decisione sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015, che recepisce nel diritto nazionale l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.
- Le autorità greche garantiscono che il minore C godrà, al suo arrivo in Grecia, dei medesimi vantaggi accordati ai suoi familiari che hanno tutti lo status di rifugiati in detto paese. Posto che il ministro ha motivato la decisione impugnata sul fatto

che il minore C godrebbe dei vantaggi collegati a detto status, occorre interpretare l'espressione «ha concesso la protezione internazionale» presente nell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2011/95 riguardante il mantenimento dell'unità del nucleo familiare e con l'articolo 24 della Carta.

VI. Motivazione del rinvio

- Il giudice nazionale è tenuto a garantire la piena efficacia delle norme del diritto dell'Unione, disapplicando se del caso le disposizioni di diritto nazionale ⁵.
- Nel caso di specie, il tribunale amministrativo si pronuncia in ultima istanza. Il tribunale è chiamato a interpretare l'espressione «ha concesso la protezione internazionale» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Posto che gli altri motivi sollevati dai ricorrenti rilevano unicamente nell'eventualità che il ministro possa giustificare la decisione impugnata sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della legge del 18 dicembre 2015, che recepisce nel diritto interno l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, tale interpretazione è necessaria al tribunale per poter pronunciare la propria sentenza.

VII. Questione pregiudiziale

37 Il Tribunal administratif (tribunale amministrativo) chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, e con l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possa essere interpretato nel senso che consente di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata dai genitori in nome e per conto del loro figlio minorenne in uno Stato membro (nella specie, il Lussemburgo) diverso da quello che ha precedentemente concesso protezione internazionale ai soli genitori e ai fratelli e alle sorelle del minore (nella specie, la Grecia) in virtù del fatto che le autorità del paese che, prima della loro partenza e della nascita del minore, ha concesso a questi ultimi protezione internazionale garantiscono che, all'arrivo del minore e al ritorno degli altri familiari, detto minore potrà godere di un titolo di soggiorno e degli stessi vantaggi riconosciuti ai beneficiari di protezione

⁵ Sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49).

internazionale, senza tuttavia affermare che egli si vedrà riconoscere a titolo personale uno status di protezione internazionale.

